

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **43** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

- SEDUTA PUBBLICA
SECONDA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI
E DELLE RELATIVE TARIFFE.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTI del mese di AGOSTO, alle ore
10,30 nella sede MUNICIPALE .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	SERO Filippo Giovanni	P	
02	TRENTO Leonardo	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	MONTESANTO Leonardo	P	
05	DONNICI Giuseppe	P	
06	RIZZO Cataldo	P	
07	CELESTE Leonardo	P	
08	MINO' Cataldo	P	
09	STRAFACI Domenico		A
10	GRECO Filomena	P	
11	CRITELLI Tommaso		A
12	COSENTINO Francesco	P	
13	CICCOPIEDI MARIA ELENA	P	

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 02

ASSISTE il Segretario Comunale : DOTT.SSA CLAUDIA DONATO ;
PRESIEDE il Presidente del Consiglio CATALDO MINO' ;

Entra in aula il Consigliere Salvati Sergio;
Presenti 12;

Relaziona il Sindaco che spiega cosa sono gli oneri concessori non ricognitori e le vicissitudine giudiziarie sulla legittimità della richiesta dei comuni, con sentenze ultime della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la legittimità di istituzione del canone. Precisa che le somme eventuali per tale canone non sono state previste nel bilancio 2015, in osservanza alle norme giuscontabili, anche se si ha notizia che il TAR Calabria ha dato ragione al Comune di Lamezia che ha previsto le somme in bilancio oltre il termine previsto per l'approvazione dello stesso, per cui non esclude che successivamente possano essere inserite nel bilancio le entrate relative. Chiarisce che si tratta di canone diverso dalla Cosap.

Cosentino: chiede di sapere se il regolamento si applicherà per le nuove concessioni o anche per le concessioni già in essere;

Cosentino: ritiene che le tariffe dovranno andare in vigore dal 2016 per cui ritiene che non si possono applicare per al bilancio 2015 e ritiene che difficilmente porteranno nuove entrate; propone di rettificare l'Art. 3 nome del Comune e la data di entrata in vigore al 2016, per evitare ulteriori contenziosi al Comune, già gravosi, e per ottemperare alle norme di legge; cita le sentenze C.d S S.V. del 28.08.2014 e della Corte dei Conti Regione Calabria n. 4 del 14.01.2014, Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2014 n. 3808.

Propone di emendare l'art.17 prevedendo l'entrata in vigore all' 1/1/2016 ed invita a votare l'emendamento per evitare di approvare un atto illegale;

Il Sindaco si dice favorevole al I° emendamento, mentre relativamente all'art. 17, ritiene di mantenere il 1/1/2015 atteso che il problema va approfondito con degli esperti, per verificare l'applicazione anticipata del Canone.

Si votano gli emendamenti di Cosentino;

I° emendamento Art. 3

Ad unanimità si approva;

II° emendamento art. 17;

Voti Favorevoli 5 (minoranza)

Voti contrari 7 (maggioranza)

Si respinge:

Critelli chiede la sospensione di 5' minuti del Consiglio Comunale;

Ad unanimità si approva la richiesta, si sospende alle ore 12,00 si riprende alle ore 12.05;

Viene fatto l'appello Presenti 12;

Cosentino chiede di sapere dal responsabile finanziario se nel bilancio sono state iscritte somme relative ai canoni concessori non ricognitori.

Il Responsabile chiarisce che le somme iscritte in bilancio sono relative alla Cosap.

Il Sindaco ribadisce quanto detto in merito all'entrata in vigore del regolamento e precisa che si tratta di canoni diversi e non alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

- la L. 23.12.2000. n. 388, che all'art 53, comma 16, testualmente recita: "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";
- l'art. 29, comma 16-quater del D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. "decreto milleproroghe"). convertito, con modificazioni, in L. 24.02.2012, n. 14, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.06.2012;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede: " 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava "

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dell'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quanto si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

Viste le sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n.23244 e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato (V Sez.) del 31 dicembre 2014 n. 6459 per la quale tale canone, si configura quale entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade: e, in tal senso, il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario e quindi in conclusione va preteso dall'amministrazione anche nell'ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP, trattandosi comunque di una entrata patrimoniale espressamente stabilita da una disposizione di legge.

Verificato che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata annualmente tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione.

Ritenuto di dover applicare il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio che si applica a tutte le occupazioni a carattere permanente del patrimonio dell'Ente Pubblico dotate e dotabili di concessioni o autorizzazioni rilasciate.

VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti:

Favorevoli n. 07;

Contrari n. 05 (Salvati, Cosentino, Greco, Critelli, Ciccopiedi)

1. di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale (All. n. 1);
2. di approvare in sede di prima applicazione le tariffe del canone dovuto nella misura riportata allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale (All. n. 2).

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la medesima votazione

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

1)

COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza

dy

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

(regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____)
(tariffe vigenti approvate con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2

Differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio

1) Il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

2) Il canone di concessione non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

Articolo 3

Canone di concessione non ricognitorio

1) Ai sensi dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, elencate nel comma 2 di questo articolo sono soggette, oltre che al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (cosap), anche al pagamento in favore del Comune di Trebisacce di un canone di concessione non ricognitorio annuale, calcolato secondo la tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

CARIATI

2) Le occupazioni di cui al comma 1 soggette a canone non ricognitorio sono:

A. occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione:

A.1 condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;

A.2. linee telefoniche sotterranee;

A.3. condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;

A.4. linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;

A.5. pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

A.6. tralicci di elettrodotto;

A.7. occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili;

B. occupazioni permanenti di strade comunali, soggette al canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, diverse da quelle indicate nella precedente lettera A del comma 2 del presente articolo.

3) Il canone di concessione non ricognitorio è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri lineari per , ovvero in metri quadrati, come meglio specificato all'articolo 5;
- b) valore economico risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione;
- c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
- d) vantaggio economico che ne ricava il concessionario.

4) Il canone di concessione annuo è determinato dal prodotto della moltiplicazione tra la tariffa stabilita dalla Giunta comunale e la superficie occupata espressa in metri lineari, ovvero in metri quadrati, come meglio specificato all'articolo 5.

5) Dall'importo del canone non ricognitorio va detratto l'importo del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

6) Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.

Articolo 4

Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio

1) Il canone di cui all'articolo 3 del presente regolamento è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5

Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

1) La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari per le occupazioni di cui alla lettera A del comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, ovvero in metri quadrati per le occupazioni di cui alla lettera B del comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare o quadrato. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro lineare o

quadrato, le stesse sono arrotondate a un metro lineare. Comunque, le occupazioni effettuate con manufatti diversi dalle condutture, dai cavi, dalle linee e dalle intercapedini (pozzetti, cabine, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, tralicci, stazioni radio, ecc.) sono assoggettate al canone in base al numero delle occupazioni, indipendentemente dalla superficie occupata.

2) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Pagamento del canone di concessione non ricognitorio

1) Il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte della competente Area, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

2) L'Area competente al rilascio dell'atto di concessione comunica mensilmente all'ufficio tributi i dati attinenti alle concessioni rilasciate, anche mediante collegamenti telematici.

3) L'ufficio tributi provvede, entro il tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1, a inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento.

4) Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

5) Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o del contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

6) Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'occupazione, come accertato nell'atto di sanatoria.

7) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, l'ufficio tributi invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata.

8) La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

9) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato dal giudice ordinario il diritto alla restituzione.

Articolo 7 **Occupazioni abusive**

1) Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 15.

2) Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 8 **Istanza di concessione**

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2) Al medesimo scopo di semplificazione, e in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni già concesse, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap), sono ritenute valide anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 9 **Rilascio della concessione**

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 10 **Revoca**

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca della concessione disposta ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2) Il mancato versamento di quanto chiesto con l'avviso di pagamento di cui al comma 7 dell'articolo 6 del presente regolamento comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione, anche ai fini del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap).

Articolo 11 **Proroga della concessione**

1) Per la proroga della concessione si applica l'art. 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (cosap).

Articolo 12 **Deposito cauzionale**

1) Il responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione può chiedere, dandone adeguata motivazione, un deposito cauzionale, che dovrà essere indicato nell'atto di concessione.

2) Se richiesto, il deposito deve essere effettuato tramite versamento presso la tesoreria comunale, ovvero con polizza fidejussoria.

3) L'eventuale deposito cauzionale è a titolo infruttifero.

Articolo 13 **Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio**

1) Sono esclusi dal pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni.

Articolo 14 **Attività di verifica**

1) L'Area competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto e alla concessione rilasciata. Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche all'ufficio tributi, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.

2) L'ufficio tributi verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei tre mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata deve essere versata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 15

Sanzioni e interessi

1) Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

2) Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

3) Per l'omesso o parziale pagamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

4) Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio tributi.

5) Sulle somme di canone di concessione non ricognitorio dovute e non versate si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice), calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Articolo 16

Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate viene effettuata:

- a) mediante la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero
- b) mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17

Entrata in vigore e norme transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
- 2) In sede di prima applicazione le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le tabelle allegate.

Allegato "L" - tariffe canone patrimoniale non ricognitorio - CON ESENZIONE

Occupazioni relative ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa	Unità di misura	Tariffa
a) Conduiture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica	metro lineare	€. 2,00
b) Conduiture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili	metro lineare	€. 3,00
c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette d'ispezione, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	metro quadrato	€ 15,00
d) Tralicci di elettrodotto	ad unità	€. 300,00
Impianti di distribuzione carburanti	Unità di misura	Tariffa
il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprassuolo	metro quadrato	€. 15,00
Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa	Unità di misura	Tariffa
a) elementi di arredo urbano in genere, predisposte per la diffusione di messaggi pubblicitari:	ad impianto	ESENTE
* senza pubblicità	metro lineare	ESENTE
* con pubblicità monofacciale	metro lineare	ESENTE
* con pubblicità bifacciale	ad unità	ESENTE
b) occupazioni effettuate con insegne		
c) pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
* monofacciale	metro lineare	ESENTE
* bifacciale	metro lineare	ESENTE
d) impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
* monofacciale	metro lineare	ESENTE
* bifacciale	metro lineare	ESENTE
e) impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
* monofacciale	metro lineare	ESENTE
* bifacciale	metro lineare	ESENTE
f) standardo pubblicitario su palo luce	ad unità	ESENTE
g) sostegni di lampade per illuminazione stradale, linee elettriche, telefoniche e/o altre di qualunque materiale realizzati	ad unità	ESENTE



COMUNE DI CARIATI

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

PARERI TECNICO E CONTABILE – EX ART. 49 D.LGS.VO N.267 DEL 18/08/2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori e delle relative tariffe.

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

CARIATI li, 04/08/2015



Responsabile dell'Area

PARERE CONTABILE:

FAVOREVOLE in ordine all'assunzione della spesa di _____ al Cap _____


Oggetto: TENENDO IN DOBBO CONTO IL DOTATO DEL TR. A COSE
169 L. 296/2006 in materia di Comune

Assunto impegno n. _____/_____

CONTRARIO
Motivazioni: _____


NON NECESSARIO, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente.


CARIATI Li, 05 AGO. 2015



RESPONSABILE

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE


00000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA


Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

Pubblicata in data **31 AGO. 2015** , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;



CARIATI, li **31 AGO. 2015**

Il Resp. Proc.to





IL RESPONSABILE AREA

